



Bruxelles, 26 ottobre 2018
(OR. en)

13643/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0320 (NLE)**

PECHE 433

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	11735/18 PECHE 320 + ADD 1 - COM(2018) 608 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque <i>- Dichiarazioni</i>

Dichiarazione comune di Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia, Svezia, Danimarca e della Commissione sulla pesca del salmone

Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia, Svezia, Danimarca e la Commissione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire, dall'inizio del 2019, l'eliminazione delle dichiarazioni inesatte delle catture di salmone e di qualsiasi forma di pesca illegale del salmone.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.
2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene necessario adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono in una limitazione delle attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 per 20 giorni per i pescherecci tedeschi di merluzzo bianco e per 30 giorni per i pescherecci di aringhe.
3. La Germania e la Commissione ritengono che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, le misure di emergenza siano ammissibili al finanziamento a titolo del FEAMP.

Dichiarazione comune della Commissione e della Lituania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito all'efficacia delle attuali misure di conservazione in vigore per il merluzzo bianco del Baltico, in particolare per il merluzzo bianco del Baltico orientale, la Lituania ritiene necessario adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono nel chiudere le attività di pesca nelle sottodivisioni 25-32 per altri due mesi in giugno e agosto 2019 per i pescherecci lituani addetti alla pesca del merluzzo bianco.

 3. La Lituania e la Commissione ritengono che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, tale misura di emergenza sia ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP.
-